

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 1981

**che modifica la decisione 80/755/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali**

(81/109/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 79/692/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), ultima frase,

considerando che, in linea di massima, le sementi di cereali possono essere commercializzate soltanto se i loro imballaggi sono muniti di un'etichetta ufficiale conforme alle disposizioni della direttiva 66/402/CEE ;

considerando che, a norma di tali disposizioni, l'apposizione delle indicazioni prescritte può essere autorizzata sull'imballaggio secondo il modello dell'etichetta ;

considerando che è opportuno accordare tale autorizzazione, subordinandola all'osservanza di talune condizioni che garantiscano la responsabilità del servizio di certificazione ;

considerando che la Commissione ha già concesso un'autorizzazione con decisione 80/755/CEE <sup>(3)</sup> ;

considerando che, in sede di applicazione di tale decisione, è risultato opportuno rivedere la decisione stessa nella misura in cui essa concerne le indicazioni prescritte da imprimere o stampigliare sull'imballaggio quando è effettuato il prelievo dei campioni ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

All'articolo 1, paragrafo 2, il testo della lettera c) della decisione 80/755/CEE è modificato come segue :

- le referenze « 3.3 bis e 6 » sono sostituite dalle referenze « 3 e 3 bis »,
- nella versione in lingua tedesca le parole « nicht vor » sono sostituite dalla parola « bei ».

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 207 del 9. 8. 1980, pag. 37.